

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 935

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati OLIVI, LAPENTA, BOLDRIN

*Presentata il 13 ottobre 1972*

### Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con legge 14 novembre 1962, n. 1610, si è introdotto nel nostro ordinamento giuridico un istituto nuovo, di grande utilità, inteso a regolare con una particolare procedura, il titolo di proprietà per il trasferimento di fondi rustici ed annessi fabbricati situati nei comuni montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in tutti i comuni del territorio nazionale quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36.000. Con tale disposizione — denominata dai pratici imperfettamente ma efficacemente usucapione brevissima — si è inteso far conseguire la regolarizzazione del titolo di proprietà di piccoli appezzamenti che per l'inesatta, incompleta o complessa intestazione catastale, a coloro che non potevano altrimenti usufruire delle disposizioni dei benefici stabiliti dalle leggi agrarie ed in specie da quelle sulla montagna (legge 25 luglio 1952, n. 991).

La legge si è rivelata di grande utilità non solo per i fini anzidetti, ma anche perché ha fornito l'occasione ai possessori dei fondi di modesta entità, colpiti da provvedimenti di espropriazione per cause di pubblica utilità, di poter finalmente incassare le indennità di esproprio che, altrimenti, sarebbero rimaste indefinitamente vincolate presso la Cassa depositi e prestiti o addirittura presso l'Ente espropriante. Negli intendimenti dei proponenti della legge n. 1610 vi era anche quello

di « avviare sempre più la nostra legislazione verso la definitiva formazione di quel libro fondiario, specchio fedele dello stato della proprietà, che è nei voti di tutti ». La legge ha dato dei buoni risultati: migliaia di casi controversi sono stati risolti in un tempo relativamente breve. Il legislatore ha ritenuto con legge 9 ottobre 1967, n. 952, di prorogare di altri cinque anni le disposizioni soprattutto per consentire l'esaurimento dei procedimenti iniziati. Ma la bontà dell'istituto è tale che appare evidente la necessità della sua conservazione oltre il tempo della proroga consentita con la legge n. 952, per avviare nel futuro la regolarizzazione di tutti i titoli di proprietà controversi e di difficilissima soluzione. Ma vi è di più: con la legge n. 865 del 1971 l'istituto della espropriazione si è generalizzato al di là delle sole provvidenze per la casa e rappresenta ormai il modo normale di acquisizione di immobili da parte degli enti pubblici per la realizzazione dei loro fini istituzionali. I possessori dei piccoli fondi agricoli di controversa provenienza potranno, in costanza delle procedure espropriative generali ormai in atto, sanare situazioni praticamente irrisolvibili e percepire le indennità stabilite dalla legge.

Vale la pena, pertanto, prolungare l'efficacia delle disposizioni della legge n. 1610 del 1962 fino all'entrata in vigore della riforma del codice civile del 1942, in occasione della quale l'istituto potrà essere regolarizzato e de-

finitivamente sanzionato, nell'ambito delle più generali disposizioni regolanti i titoli della proprietà dominicale.

Al fine di evitare soluzione di continuità la proroga della validità della legge 14 novem-

bre 1962, n. 1610 (che riportò a suo tempo la unanime approvazione) deve trovare vigenza nella prima metà del mese di dicembre 1972, onde si sottolinea il carattere urgente dell'approvazione parlamentare.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati dalla sua entrata in vigore fino all'entrata in vigore della riforma del libro terzo del codice civile vigente ».